

TITOLO SERVIZIO	Bonifica siti inquinati Gli interventi di bonifica servono a ridurre o eliminare la contaminazione su suoli e acque sotterranee. Devi attivare procedure diverse a seconda dei casi.	
	Descrizione breve	A seguito di un evento, che possa contaminare un'area, il responsabile dell'inquinamento, il proprietario o l'utilizzatore dell'area nel caso in cui rilevi situazioni tali da alterare, o da aver alterato, le caratteristiche qualitative del suolo, sottosuolo e acque sotterranee, è obbligato a dare immediata comunicazione al Comune, alla Provincia, alla Regione e al Prefetto competenti per territorio.
A chi è rivolto	Il responsabile dell'inquinamento, il proprietario o l'utilizzatore dell'area o altro soggetto interessato.	
	Chi può presentare	Il responsabile della contaminazione, il proprietario o l'utilizzatore dell'area o altro soggetto interessato.
Descrizione	<p>Il Servizio Inquinamento ambientale, Bonifica siti inquinati e Amianto si occupa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • indagini ambientali preliminari (IAP) a supporto di procedimenti edilizi e urbanistici; • procedimenti di bonifica dei siti contaminati (suolo, sottosuolo e acque sotterranee). <p>I procedimenti di bonifica descritti in questa pagina non riguardano la bonifica di manufatti in amianto.</p> <p>A seguito di un evento, origine di presunta contaminazione, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata comunicazione al Comune, alla Provincia, alla Regione e al Prefetto competenti per territorio.</p> <p>Immediatamente il soggetto responsabile deve attivare le misure d'emergenza atte a mitigare gli effetti dell'evento e avviare un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento. Le risultanze dell'indagine vanno confrontate con le rispettive Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC). Se le concentrazioni dei contaminanti ricercati risultano inferiori alle CSC, il procedimento si conclude con l'autocertificazione, ferme restando le attività di verifica e di controllo che possono essere svolte dall'Autorità competente nei successivi 15 giorni.</p> <p>Se le concentrazioni dei contaminanti risultano superiori alle CSC, il sito viene definito potenzialmente contaminato.</p> <p>La normativa prevede l'attivazione di una specifica procedura, semplificata o ordinaria a seconda dei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PROCEDURA ORDINARIA: per tutti gli altri casi (art. 242 D.Lgs. 152/2006 L.R. 20/2007). • PROCEDURA SEMPLIFICATA: siti di ridotte dimensioni < 1000 mq (art 249 D.Lgs. 152/06), come punti vendita carburante. Con progetti di bonifica che raggiungano direttamente le Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) e non le Concentrazioni soglia di rischio (CSR). <p>PROCEDURA ORDINARIA</p> <p>In sintesi, la procedura ordinaria, secondo la normativa in vigore, si articola in quattro fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. piano di caratterizzazione 2. analisi di rischio 3. progetto di bonifica 4. piano di monitoraggio <p>La procedura ordinaria disciplinata dall'art. 242 del D. Lgs 152/06, prevede l'approvazione da parte della Conferenza dei Servizi di ogni singola fase di lavoro (Piano di caratterizzazione, Analisi di Rischio, Progetto Operativo di Bonifica, etc.).</p> <p>Quindi nei 30 giorni successivi, alla comunicazione di eventuale contaminazione, il responsabile, della contaminazione, deve presentare alle Autorità competenti il Piano di caratterizzazione del sito finalizzato anche alla successiva applicazione della Analisi di rischio sito specifica.</p>	

Le Autorità competenti, avvalendosi del supporto tecnico di ARPAV, valutano, qualora conforme ai requisiti di legge, il piano presentato e lo approvano congiuntamente mediante la Conferenza di Servizi (CdS).

Analogo iter di valutazione e di approvazione si svolge anche per le successive fasi: Analisi del rischio, Progetto di bonifica e Piano di Monitoraggio.

Al termine degli interventi e dell'eventuale monitoraggio viene rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica.

PROCEDURA SEMPLIFICATA

Nei siti di ridotte dimensioni si applica una **procedura semplificata** basata sulla riduzione delle procedure amministrative con le quali gestire situazioni di rischio concreto o potenziale di superamento delle CSC.

La **procedura semplificata**, descritta dall'art. 242-bis del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche, contempla la possibilità di eseguire interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, senza l'elaborazione quindi dell'analisi di rischio. Si prevede la presentazione di uno specifico progetto completo degli interventi programmati che non è sottoposto alle procedure di approvazione, bensì a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 del medesimo articolo. A conclusione degli interventi di bonifica, al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione, dovrà essere presentato e sottoposto ad approvazione un Piano di Caratterizzazione della matrice suolo.

FASE 1: Indagine preliminare

Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, realizza nell'area interessata dalla contaminazione un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento. Se dall'esito delle indagini risulta che:

- il livello delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) sono state superate, il responsabile dell'inquinamento deve darne immediata comunicazione al Comune, alla Provincia territorialmente competenti e ad ARPAV, proseguendo l'iter con l'attività di caratterizzazione;
- il livello della CSC non sia stato superato, il Responsabile dell'inquinamento provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia con un'autocertificazione sia al Comune sia alla Provincia entro 48 ore.

FASE 2: Piano di caratterizzazione

Il Responsabile dell'inquinamento presenta alle autorità competenti (Comune, Provincia, Arpav e Azienda Sanitaria) entro i successivi 30 giorni dall'accertamento del superamento delle CSC (anche per un solo parametro), il Piano della Caratterizzazione, che verrà sottoposto a verifica da parte degli enti competenti.

I criteri e le modalità di progettazione ed esecuzione del Piano di caratterizzazione sono definiti all'Allegato 2 alla parte IV, titolo V del decreto, che identifica le seguenti fasi:

- raccolta dei dati esistenti ed elaborazione di un modello concettuale preliminare;
- elaborazione del piano di investigazione iniziale (indagini, campionamenti ed analisi in situ e di laboratorio);
- ulteriori indagini;
- analisi dei risultati ed elaborazione di un modello concettuale definitivo.

In particolare, il campionamento e le successive analisi chimiche di terreni e acque sotterranee rivestono un ruolo primario nella definizione dello stato di contaminazione di un sito.

Una volta approvato il piano di caratterizzazione, il responsabile dell'inquinamento, avrà 6 mesi di tempo per attuarlo, e redigere l'analisi di Rischio sito-specifica che definirà le concentrazioni soglia di rischio (CSR).

FASE 3: Analisi di rischio sito-specifica

L'Analisi di Rischio sito-specifica consente una valutazione dei rischi per la salute umana connessi alla presenza di inquinanti nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee).

Il responsabile dell'inquinamento, entro 6 mesi dall'approvazione del Piano di Caratterizzazione, presenta alle autorità competenti l'Analisi di Rischio,

	<p>eseguita secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 1 titolo V parte IV del D.lgs. n. 152/2006, che definisce gli obiettivi di bonifica sito specifici (Concentrazioni Soglia di Rischio), superati i quali un sito si definisce contaminato.</p> <p>Si potranno avere due casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le concentrazioni rilevate nel sito risultano inferiori alle CSR risultanti dall'analisi di rischio sito specifica, di conseguenza, non vi è obbligo di bonifica. Quindi tramite Conferenza dei Servizi si procederà ad un eventuale piano di monitoraggio o alla chiusura del procedimento; • le concentrazioni presenti, anche per un solo parametro, risultano superiori alle CSR, il sito viene definito contaminato. Si dovrà proseguire obbligatoriamente all'elaborazione e alla successiva messa in atto di un progetto di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, interventi finalizzati alla riduzione della contaminazione fino al raggiungimento di un rischio accettabile. <p>FASE 4: Piano di monitoraggio Potrebbe essere prescritto dalla Conferenza di Servizi che approva l'Analisi di rischio nel caso in cui le CSR non siano state superate, in tal caso il responsabile dell'inquinamento, entro 60 giorni dall'approvazione dell'Analisi di rischio, presenta alle autorità competenti un piano di monitoraggio della matrice inquinata al fine di verificare la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito (ad uso Verde pubblico, privato e residenziale o commerciale/industriale).</p> <p>FASE 5: Progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente Qualora sulla base degli esiti dell'Analisi di Rischio sanitario ambientale, il sito risulti contaminato, il responsabile dell'inquinamento, entro 6 mesi dall'approvazione dell'Analisi di rischio sito-specifica, presenta alle autorità competenti il Progetto Operativo di Bonifica secondo i criteri generali indicati Allegato 2 titolo V parte IV del D.lgs. n. 152/2006.</p> <p>Il progetto di bonifica dovrà includere gli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).</p> <p>Esistono diverse tipologie di interventi di bonifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interventi di tipo chimico, che tendono a trasformare le sostanze inquinanti in sostanze non pericolose; • interventi di tipo fisico, che prevedono la rimozione delle sostanze inquinanti; • interventi di tipo termico, che riescono a distruggere le sostanze inquinanti; • interventi di tipo biologico che sfruttano la capacità di alcuni batteri di attaccare e trasformare alcune sostanze contaminanti, in particolare gli idrocarburi. <p>In https://www.comune.treviso.it/myportal/C_L407/dettaglio/amministrazione-info/linee-guida-cisterne È possibile reperire le Linee guida per la dismissione delle cisterne interrato utilizzare per lo stoccaggio dei combustibili ad uso di civile riscaldamento. In questa sezione sono disponibili pagine informative relative alla gestione sia dei serbatoi interrati dismessi e sia dei materiali da scavo materiali da scavo.</p>
Come fare	<p>Verificata qual è la fase del procedimento di bonifica che dev'essere avviato, si compila il relativo modulo di richiesta al quale si allega la documentazione tecnica firmata da un professionista incaricato iscritto all'ordine, oltre alla dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo.</p> <p>Si deve inviare il modulo di richiesta e tutta la documentazione al Comune di Treviso tramite pec: postacertificata@cert.comune.treviso.it.</p>
Cosa serve	<p>Per attuare un intervento di bonifica si deve esser in possesso della specifica autorizzazione. Ai sensi dell'art.212, comma 5, del D.lgs. 152/2006, l'effettuazione degli interventi di bonifica dei siti è una delle attività per le quali è necessaria (anche) l'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che</p>

	<p>effettuano la gestione dei rifiuti e per le quali devono essere prestate idonee garanzie finanziarie.</p> <p>Se i responsabili della contaminazione non provvedono direttamente a eseguire gli interventi di bonifica autorizzati, la normativa prevede che i lavori siano realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente, avvalendosi anche delle garanzie finanziarie previste.</p> <p>Il Comune fissa nell'atto di approvazione del progetto di bonifica, in relazione ai costi stimati per l'intervento, l'entità delle garanzie finanziarie che secondo lo schema predisposto dalla Provincia di Treviso (Ente Beneficiario) è sempre pari al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento.</p> <p>La garanzia dovrà essere infatti conforme allo schema allegato predisposto dalla Provincia di Treviso che sulla base dell'Art. 6 della L.R. 3/2000 va prestata a favore della Provincia di Treviso (Ente beneficiario), per la corretta esecuzione e il completamento degli interventi di bonifica nel sito.</p> <p>Le garanzie prestate saranno restituite solo all'ottenimento della certificazione che attesta il completamento degli interventi di bonifica rilasciata sempre dalla Provincia di Treviso.</p> <p>Canoni per interventi di bonifica</p> <p>Prima di iniziare gli interventi autorizzati e una volta definiti gli elementi e le modalità operative di cantiere, potrebbe essere necessario ottenere altre specifiche autorizzazioni o concessioni, come:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico • l'autorizzazione alle deroghe al rumore, ecc. <p>Il Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria del Comune di Treviso è scaricabile dal Comune di Treviso: https://www.comune.treviso.it/myportal/C_L407/dettaglio?contentId=60c1e911f9bd22d7954eaf1b&type=contenuto</p> <p>Il Regolamento comunale attività rumorose temporanee è reperibile al link: https://www.comune.treviso.it/myportal/C_L407/dettaglio/contenuto/inquinamento-acustico</p>											
Cosa si ottiene	Al termine del procedimento di bonifica si ottiene la Certificazione di Avvenuta Bonifica (CaB) rilasciata dalla Provincia di Treviso.											
Tempi e scadenze	<table border="1" data-bbox="497 1236 932 1496"> <thead> <tr> <th data-bbox="497 1236 932 1294">Tipo di richiesta</th> <th data-bbox="938 1236 1442 1294">Tempi di rilascio (salvo interruzioni o sospensioni)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="497 1294 932 1339">Piano di caratterizzazione</td> <td data-bbox="938 1294 1442 1339">30 giorni</td> </tr> <tr> <td data-bbox="497 1339 932 1384">Analisi di rischio</td> <td data-bbox="938 1339 1442 1384">60 giorni</td> </tr> <tr> <td data-bbox="497 1384 932 1429">Progetto operativo di bonifica</td> <td data-bbox="938 1384 1442 1429">60 giorni</td> </tr> <tr> <td data-bbox="497 1429 932 1496">Approvazione o diniego del piano di monitoraggio</td> <td data-bbox="938 1429 1442 1496">30 giorni</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo di richiesta	Tempi di rilascio (salvo interruzioni o sospensioni)	Piano di caratterizzazione	30 giorni	Analisi di rischio	60 giorni	Progetto operativo di bonifica	60 giorni	Approvazione o diniego del piano di monitoraggio	30 giorni	
Tipo di richiesta	Tempi di rilascio (salvo interruzioni o sospensioni)											
Piano di caratterizzazione	30 giorni											
Analisi di rischio	60 giorni											
Progetto operativo di bonifica	60 giorni											
Approvazione o diniego del piano di monitoraggio	30 giorni											
Quanto costa	Ogni domanda deve essere accompagnata da due marche da bollo da 16,00 euro. Una per la presentazione della documentazione, l'altra per ritirare l'atto relativo alla fase avviata con la domanda.											
Modulistica	<p>Con Delibera n. 1688 del 30/12/2022, la Giunta Regionale ha approvato la modulistica unificata, semplificata e standardizzata per la presentazione all'Ente procedente, da parte del proponente, delle istanze e delle comunicazioni relative alla progettazione ed esecuzione degli interventi di bonifica.</p> <p>Moduli editabili al sito della Regione https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/bonifiche-e-risanamento-ambientale</p> <p>I moduli e la documentazione tecnica devono essere in formato digitale e con firme digitali valide oppure deve essere allegata anche una copia del documento di riconoscimento in corso di validità di chi firma la domanda.</p>											
Contatti	Agr. Dr.ssa Morena Bragagnolo o in sua assenza Dott.ssa Matilde Brandolisio Tel. 0422 – 658253 e-mail: ambiente@comune.treviso.it											
Unità organizzativa responsabile	Settore Finanziamenti Pubblici, Sostenibilità Ambientale e Città Universitaria U.O. Inquinamento ambientale, Bonifica siti inquinati e Amianto.											

